

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

***DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

N. 70 DEL 01-06-2016

Oggetto: Ricorso innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione promosso da Spampinato Luca per l'annullamento della sentenza n. 305/2015 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - Conferimento incarico legale.

L'anno duemila sedici, il giorno *uno*, del mese di *giugno*, presso la sede del Consorzio di Bonifica

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**CONSIDERATO** che con delibera n. 1 del 21.06.2012 del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica della Sicilia è stato istituito l'Ufficio Legale Interconsortile con sede presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania;

**VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n.17 del 27/03/2014 del Consorzio di Bonifica 6 di Enna, di adesione all'Ufficio Legale Interconsortile,

**VISTO** il ricorso proposto da Spampinato Luca innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.315/2015, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche: sentenza che aveva escluso ogni responsabilità del Consorzio di bonifica 9 di Catania, nella causazione dei danni oggetto di causa;

**RITENUTO** che è interesse del Consorzio costituirsi nel predetto giudizio per rigettare le avverse pretese e resistere alle domande stesse.

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

**CONSIDERATO** che il Consorzio di bonifica 9 Catania, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato difeso dall'Avv. Maurizio Nula, Dirigente dell'Ufficio Legale Interconsortile e dall'Avv. Serena Cantale Aeo.

**RITENUTO** opportuno conferire l'incarico in oggetto agli stessi avvocati che hanno difeso, con esito favorevole, l'intestato Ente innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

**VISTO** il vigente Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale;

**VISTO** il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

**CONSIDERATO** che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**RAVVISATA** la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

**VISTO** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2016, adottato con delibera consortile n. 40 del 15.03.2016, trasmesso con nota prot. n. 5673/2016 al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Servizio 3 – Acqua in Agricoltura U.O. 1 per la relativa approvazione;

**VISTA** la nota prot. n. 10473 del 02/05/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 3 – Acqua in Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7705/2016, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 31/05/2016, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

**VISTO** l'impegno di spesa assunto al n. 489/2016 dal competente settore Ragioneria;

**SENTITO** il parere favorevole del Direttore Generale;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

**DELIBERA**

- di costituirsi nel giudizio innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione innanzi per resistere al ricorso proposto da Spampinato Luca per l'annullamento della sentenza

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**  
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.315/2015, che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.


- di conferire per le suesposte motivazioni, l'incarico di rappresentare e difendere l'intestato Ente nel predetto giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio Nula, Dirigente del Ufficio Legale Interconsortile, e all'avv. Serena Cantale Aeo.

- di approvare il relativo schema di disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dall'Avvocato Serena Cantale Aeo all'atto dell'incarico ricevuto.

La spesa presuntiva di € 1.500,00 farà carico al capitolo n. 4300.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
F.to Dott. Ing. Giuseppe Margiotta



**Certificato di pubblicazione**

La delibera è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente

[www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it) dal 03-06- al

Catania, lì

---

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Catania, lì



**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA**

=====

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno duemilaquindici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A

**SONO PRESENTI**

Da una parte: il **Dott. Fabrizio Viola**, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A, Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica;

Dall'altra : L' \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. Fis. \_\_\_\_\_, iscritto all'Ordine degli Avvocati della provincia di \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

- Che, con delibera consortile n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha statuito di:
- affidare all'Avv. \_\_\_\_\_ l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel procedimento promosso da \_\_\_\_\_ innanzi al \_\_\_\_\_;
- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1**

Il Consorzio affida all'Avv. \_\_\_\_\_, che dichiara di accettare,  
l'incarico come in premessa indicato .

#### **Art. 2**

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la  
definizione del giudizio *de quo*, fino alla pronuncia della sentenza da  
parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del  
grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della  
vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a  
semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del  
giudizio.

#### **Art. 3**

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto,  
dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi  
motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo  
all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto  
previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere  
ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

#### **Art. 4**

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto  
per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le  
indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in  
particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al  
Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo

II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

#### Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum e causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del

professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

**Art. 6**

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

**Art. 7**

L'Avv. \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario